

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 17 marzo 2010 in Genova, tra

EQUITALIA SESTRI S.p.A.

e

le Delegazioni Sindacali:

DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UGL e UILCA/UIL

premesse che

- in data 18.7.2008, relativamente all'incorporazione di Equitalia Spezia in Equitalia Sestri, è stata sottoscritta un'Ipotesi di accordo nella quale si è dato atto che tale operazione non poteva non tenere conto della già deliberata acquisizione da parte di Equitalia Sestri dell'ambito di Genova da Equitalia Polis e pertanto si è rinviato il confronto in merito alle previsioni normative in essere per il personale di Equitalia Spezia;
- in data 10.3.2009, relativamente all'acquisizione dell'ambito di Genova da parte di Equitalia Sestri da Equitalia Polis, è stata sottoscritta un'Ipotesi di accordo nella quale le Parti si sono impegnate ad avviare nel mese di aprile, con l'intento di concluderla entro il successivo mese di giugno, la trattativa finalizzata al progressivo raggiungimento di una omogeneizzazione dei diversi istituti contrattuali vigenti presso la società, anche in relazione al demando di cui al punto precedente, nell'ambito di un'unica normativa aziendale nonché in relazione alle previsioni di cui all'art. 24 del C.C.N.L. 9/04/2008. in tema di contrattazione integrativa aziendale;
- in data 21.5.2009 è stato sottoscritto un Verbale di accordo relativo al piano formativo da porre in atto in relazione alle intervenute operazioni straordinarie ed al conseguente processo di riorganizzazione aziendale attuato;
- in data 27.5.2009 è stato redatto un verbale di riunione nel quale sono state enunciate le linee guida ispiratrici della trattativa relativa all'armonizzazione dei trattamenti contrattuali integrativi;
- nei precedenti incontri, dopo approfondita analisi, sono stati individuati gli istituti contrattuali oggetto di armonizzazione in quanto diversamente regolati dalla normativa aziendale di Equitalia Sestri, Equitalia Spezia ed Equitalia Polis;

le parti concordano che

Art. 1.

DECORRENZA

Salvo diversa decorrenza specificamente indicata, le seguenti previsioni troveranno applicazione per tutto il personale in servizio in Equitalia Sestri a decorrere dal 1° aprile 2009.

Art. 2

PROVVIDENZE A FAVORE DEI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

A favore del dipendente con coniuge (o convivente more uxorio) o figlio portatore di handicap, inteso come grave menomazione fisica o psichica tale da renderlo diversamente abile, per il quale provvede al mantenimento, nel mese di giugno viene riconosciuta una erogazione annua di € 4.500,00, a fronte della presentazione di certificazione rilasciata dalla competente struttura ASL o della omologa certificazione dal parte dell'INPS idonee ad attestare, per l'anno di corresponsione, la sussistenza di un grave handicap.

Art. 3

PERMESSI RETRIBUITI

I permessi retribuiti giornalieri per motivi personali e familiari vengono concessi a decorrere dal corrente anno nelle seguenti misure:

- tre giorni lavorativi in caso di morte del coniuge (o del convivente "more uxorio"), dei figli, dei genitori;
- due giorni lavorativi in caso di morte di altri familiari conviventi (sono considerati "familiari" soltanto i parenti; ove sussista il requisito della convivenza, il termine "familiari" è interpretato estensivamente sino a comprendere gli affini).

Per fruire dei permessi in questione occorre esibire stato di famiglia ovvero autocertificazione laddove trattasi di familiare convivente o persona convivente "more uxorio";

per i casi di cui sopra l'Azienda concederà un permesso anche per il tempo del viaggio quando il dipendente sia in missione o la cui sede di lavoro disti oltre i 200 Km.;

- due giorni lavorativi per assistenza a familiari conviventi (o del convivente "more uxorio") sottoposti a ricovero o ad interventi chirurgici; per quanto ovvio, in relazione allo stesso evento non potrà essere concesso più di un permesso. Sono considerati conviventi i figli minori dei lavoratori divorziati o separati anche se affidati all'altro coniuge.

Per poter fruire dell'agevolazione occorre presentare, oltre alla certificazione comprovante la convivenza (vedi sopra), la cartella clinica e/o certificazione di ricovero ospedaliero.

Il permesso viene concesso per l'assistenza continuativa del degente, che si verifica in caso di ricovero (comprovato mediante la documentazione sopraccitata), mentre non rientrano nella fattispecie i piccoli interventi chirurgici (es. odontoiatrici, ortodontici, dermatologici, ecc.) che si risolvono, di fatto, in brevi permanenze presso ambulatori medici;

- un giorno lavorativo nei seguenti casi:
 - decesso di familiari, fino al 2° grado (fratello, sorella, nonno e nipote in linea retta), nonché affini, fino al 2° grado (suoceri, generi, nuore e cognati), non conviventi;
 - nascita figli;
 - assistenza a figli o genitori non conviventi sottoposti ad interventi chirurgici, dietro presentazione di cartella clinica e/o certificato di ricovero ospedaliero;
 - trasloco comportante variazione definitiva della residenza (la norma non riguarda pertanto i casi di traslochi temporanei per ristrutturazioni, seconde case ecc.);
- per il tempo strettamente necessario
 - nel limite di una giornata lavorativa all'anno per effettuare visite mediche specialistiche e analisi cliniche, anche riferite a figli minorenni, o terapie riabilitative debitamente certificate; le assenze dovranno essere giustificate, se effettuate in struttura pubblica, mediante idoneo certificato e, se effettuate in struttura privata, mediante certificazione attestante che la visita non è effettuabile in altro orario o al sabato; oltre il suddetto limite di una giornata lavorativa all'anno l'Azienda valuterà con particolare disponibilità le richieste di assenza per visite mediche legate a gravi patologie comprovate da idonea certificazione; esclusivamente per le terapie riabilitative il suddetto limite è incrementato di un'ulteriore giornata lavorativa;

- per assolvere l'obbligo di presentarsi al giudice in caso di citazione a comparire in qualità di teste, notificata al Collaboratore a mezzo Ufficiale Giudiziario, previa presentazione di copia della notifica stessa.

Art. 4

BANCA DELLE ORE

Per gravi e comprovate esigenze personali e qualora si sia esaurita la disponibilità di altri tipi di permessi contrattualmente previsti sarà consentito l'utilizzo anticipato di un massimo di 15 ore a valere sulla cosiddetta "banca ore".

Art. 5

CORSI DI PREPARAZIONE AL PARTO

Alle lavoratrici in stato di gravidanza, previa presentazione di idonea documentazione, vengono concesse 5 ore di permesso retribuito per la partecipazione ai corsi di preparazione al parto.

Art. 6

COMPENSI UFFICIALI RISCOSSIONE

Ai fini della presente norma, sono Ufficiali di Riscossione i dipendenti ai quali è formalmente affidata dall'Azienda tale mansione e che svolgono, in forza di ciò, attività esterna di riscossione e notifica.

In considerazione della necessità di una definizione puntuale ed uniforme dell'attività demandata agli Ufficiali di Riscossione, anche in relazione ai previsti interventi organizzativi legati all'affidamento a nuovi service di alcune attività, le parti convengono di adottare in via sperimentale a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo e sino al 31.12.2010 il seguente sistema di compensi per l'attività degli Ufficiali di Riscossione:

- a) il compenso fisso spettante ai dipendenti in servizio con mansioni di Ufficiale di Riscossione viene determinato in € 1,00 per ciascuna notifica eseguita positivamente, con esclusione delle notifiche effettuate per il tramite del Servizio Postale; le notifiche effettuate allo stesso contribuente nell'ambito del medesimo giorno daranno luogo ad un compenso di € 1,00 per la prima notifica e di € 0,25 per tutte le successive;
- b) viene attribuita ai dipendenti con mansioni di Ufficiale di Riscossione, a far tempo dal mese di gennaio 2010, per le riscossioni quietanzate a saldo, in via esecutiva ovvero per quelle conseguite a saldo per effetto di pignoramento o per eventuali successivi atti esecutivi, il compenso pari al 5% di quanto incassato dall'Azienda a titolo di diritto di notifica (€ 5,88) e di aggio a carico del contribuente (4,65%); qualora nel corso del mese le quietanze a saldo eccedano il numero di 20 la percentuale di compenso viene elevata al 10%; in ogni caso il compenso per singola quietanza non sarà inferiore a € 3,00 o superiore a € 100,00;

c) a far tempo dal mese di gennaio 2010, ai dipendenti con mansioni di Ufficiale di Riscossione, a condizione che nell'arco del mese effettuino almeno una giornata di attività esterna con produzione di atti esecutivi, inclusi gli accertamenti patrimoniali e ad esclusione degli atti di irreperibilità e delle notifiche, viene riconosciuta un'indennità di rischio di € 110,00 lordi mensili.

I compensi di cui al punto a) e b) costituiscono per il 60% retribuzione ad ogni effetto e per il residuo 40% rimborso spese; inoltre assorbono i compensi previsti all'art. 44 del vigente C.C.N.L.

Art. 7

INDENNITA' DI RISCHIO CASSA

A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo l'indennità di rischio, nella misura prevista dalla Tab. M del C.C.N.L. vigente per i Capoluoghi di provincia e centri aventi intenso movimento bancario, viene corrisposta a tutti i cassieri senza distinzione di piazza; ai cassieri senza incarico continuativo viene riconosciuta secondo i seguenti criteri di erogazione:

- dal 1° giorno al 5° il 50%
- dal 6° giorno indennità mensile piena.

Per i cassieri che effettuano il cosiddetto "giro rata"; dalla 5° adibizione mensile spetta l'indennità mensile piena.

L'attività di incasso e maneggio denaro, anche svolta negli sportelli ad apertura ridotta, dovrà avvenire, al fine di garantire la tutela dei lavoratori, nel rispetto delle condizioni dettate dalle normative tempo per tempo vigenti in materia di salute e sicurezza, maneggio denaro.

Art. 8

PARTECIPAZIONE AD UDIENZE

A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo ai lavoratori inquadrati nella 3^a Area Professionale cui è conferita la delega ex art. 41, I comma, del D. Lgs. 13.4.1999, n. 112, a condizione che nel corso del mese presenzino almeno ad un'udienza innanzi al giudice, udienza nella quale non venga disposto esclusivamente un rinvio d'ufficio (senza verbale) ad altra data, è attribuita un'indennità mensile di € 120,00, in quanto tale non sostitutiva del livello di inquadramento superiore.

Art. 9

UTILIZZO VEICOLO PERSONALE

A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo l'importo del rimborso chilometrico per l'utilizzo autorizzato di veicolo privato è stabilito per tutte le casistiche a € 0,46; l'Azienda si impegna a risarcire eventuali danni all'automezzo personale non coperti dall'assicurazione con franchigia del 10% con un minimo di € 159,94, secondo l'attuale modalità operativa.

Art. 10

BUONO PASTO

A decorrere dal 1.1.2010 l'importo del buono pasto è stabilito in € 6,00 per i lavoratori a tempo pieno ed € 4,65 per i lavoratori a part time che non effettuano la pausa per la colazione.

Art. 11

CONTRIBUTI STUDI E PREMI DI DIPLOMA E LAUREA

A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 ai lavoratori studenti viene riconosciuto:

- € 150,00 a titolo di rimborso spese annuale per corso legale di scuola media superiore;
- € 300,00 a titolo di rimborso spese annuale per la frequenza a corsi universitari dal secondo anno in poi per massimo 5 anni, a condizione che siano stati superati gli esami utili per l'iscrizione all'anno successivo;
- € 500,00 per diploma di scuola media superiore;
- € 1.000,00 per la prima laurea;
- € 700,00 per la laurea breve,

Tali importi sono comprensivi di quanto previsto dall'art. 59 del C.C.N.L. 9/04/2008.

Ai lavoratori studenti, oltre a quanto previsto dal CCNL, vengono concessi i seguenti permessi retribuiti:

- scuola media inferiore e superiore; 8 giorni di permesso all'anno più 2 per il corso legale di studi
- università: 3 giorni per ogni esame sostenuto purché non ripetuto più di due volte.

Borse di studio per i figli di dipendenti.

- Per i figli dei dipendenti o persone a quest'ultimi equiparati (naturali, adottivi, in affidamento temporaneo ecc.) che frequentino le scuole medie inferiori viene corrisposto un assegno di studio di € 150,00 annui per la durata prevista del ciclo di studi – da erogarsi solo in caso di superamento dell'anno scolastico - comprensivo dell'importo previsto dall'art. 60 CCNL 9/04/2008.
- Per i figli dei dipendenti o persone a quest'ultimi equiparati (naturali, adottivi, in affidamento temporaneo ecc.) che frequentino le scuole medie superiori viene corrisposto un assegno di studio di € 240,00 annui, per la durata prevista del ciclo di studi – da erogarsi solo in caso di superamento dell'anno scolastico - comprensivo dell'importo previsto dall'art. 60 CCNL 9/04/2008.
- Per i figli dei dipendenti o persone a quest'ultimi equiparati (naturali, adottivi, in affidamento temporaneo ecc.) che frequentino corsi universitari viene corrisposto un assegno di studio di € 370,00 annui - comprensivo dell'assegno previsto dall'art. 60 CCNL 9/4/2008 - per un numero massimo di anni corrispondente al corso legale di laurea, qualora lo studente abbia acquisito il almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento.

Le somme di cui ai punti precedenti vengono elevate rispettivamente di € 60 e di € 100 – importi comprensivi dell'assegno previsto dall'art. 60 CCNL

9/4/2008 - per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che, per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia, frequentano corsi di studio in località diversa.

Art. 12 PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti manifestano la propria disponibilità alla sottoscrizione di specifico accordo in materia che preveda:

- per i lavoratori di Equitalia Sestri che attualmente sono privi di tale istituto un contributo aziendale dal 1.1.2010 pari all'1,50% della RAL utile ai fini del FPLD di ciascun dipendente; aumento del contributo al 1,75% dal 1.1.2011, al 2,00% dal 1.1.2012, al 2,25% dal 1.1.2013, al 2,50% dal 1.1.2014 ed al 3,00% dal 1.7.2014;
- per i lavoratori di provenienza Equitalia Polis il mantenimento del contributo aziendale pari all'1,75% della RAL utile ai fini del FPLD dal 1.4.2009, elevato al 2% dal 1.1.2010, al 2,25% dal 1.1.2011, con ulteriori aumenti al 2.50% dal 1.1.2012, al 2.75% dal 1.1.2013, al 3% dal 1.1.2014 ;
- per i lavoratori di provenienza Equitalia La Spezia il mantenimento dell'attuale contributo aziendale pari al 3% della RAL utile ai fini del FPLD.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, per procedere, nella massima trasparenza, all'individuazione dei più idonei canali d'investimento della contribuzione in parola.

Art. 13 PREMIO DI RENDIMENTO

Ai lavoratori di provenienza Equitalia Spezia, il premio di rendimento extra standard, comprensivo della quota del 2,20% della retribuzione versato dal dipendente al Fondo Speciale Esattoriale, relativo all'anno 2008 ed erogato nel maggio 2009, ai sensi dell'art. 40, comma 8, del C.C.N.L. 9/04/2008 sarà conservato nell'attuale misura e non sarà suscettibile di ulteriori variazioni.

Art.14

STAZIONAMENTO NEL GRADO ED EROGAZIONE EX ACCORDO 19/3/87

Ai lavoratori di provenienza Equitalia Spezia, l'erogazione ex accordo 19.3.1987, ridefinito nelle misure di € 320,95 per le Aree Professionali, di € 400.00 per i Quadri Direttivi di I° e II° livello e di € 100,00 per i Quadri Direttivi di III° e IV° livello, nonché l'importo dello stazionamento nel grado percepito entro il 28.02.2009 verranno mensilizzati per 13 mensilità e congelati in un'unica voce retributiva, non suscettibile di ulteriori modificazioni, denominata "assegno ex accordo 17/3/2010". Dal 1°.1.2010 tali istituti devono quindi considerarsi venuti meno a tutti gli effetti.

Art. 15

PREMIO DI FEDELTA'

E' istituito per tutto il personale con anzianità intera ed effettiva di servizio di almeno 25 anni l'erogazione di un premio di fedeltà.

La mensilità di riferimento per la determinazione di tale premio è calcolato quale dodicesimo della retribuzione annua fissa determinata sulla base delle competenze del mese precedente al pagamento e viene corrisposta nel mese precedente a quello di maturazione degli anni di servizio come sopra indicato nelle seguenti misure:

- per i lavoratori ex Equitalia Spezia al compimento del 25° anno di intera ed effettiva anzianità di servizio spetterà l'erogazione di 1 mensilità secondo i suddetti criteri;
- per i lavoratori di Equitalia Sestri al compimento del 25° anno di intera ed effettiva anzianità di servizio spetterà un venticinquesimo della mensilità base di calcolo per ogni anno intero di servizio dal 1°.10.2006 alla data di maturazione dei 25 anni di anzianità;
- per i lavoratori ex Equitalia Polis al compimento dei 25 anni di intera ed effettiva anzianità di servizio spetterà un premio di 2 mensilità lorde di stipendio; al compimento dei 35 anni di intera ed effettiva anzianità di servizio spetterà un ulteriore premio di 1 mensilità lorda di stipendio.

Art. 16

MALATTIA – INFORTUNI

In deroga a quanto previsto dall'art. 56 del C.C.N.L. 9/04/2008, il personale della aree professionali ed i quadri direttivi conservano il posto e l'intero trattamento economico per 26 mesi se l'anzianità di effettivo servizio supera i 25 anni,

I periodi di conservazione del posto e dell'intero trattamento economico citati sono aumentati del 50% ove sussista uno stato patologico conseguente ad eventi criminosi subiti dal personale in connessione all'espletamento del servizio, ovvero in caso di gravi malattie croniche, con un massimo di 30 mesi complessivi.

Qualora la malattia o l'infortunio proseguano oltre i termini di cui all'art. 56 del C.C.N.L. 9/04/2008, il personale che non sia in grado di riprendere regolarmente servizio è collocato in aspettativa per la durata massima di un anno. Per la riammissione in servizio l'Azienda ha facoltà di procedere, nei modi consentiti dalla legge, ad accertamento medico.

Nel caso di malattie di carattere oncologico non rientrano nel computo del periodo di assenza per il quale viene conservato il posto e l'intero trattamento economico, ai sensi del citato articolo 56, i giorni di assenza per l'effettuazione delle relative terapie, analogo trattamento viene riservato per i periodi di degenza e riabilitazione relativi a grandi interventi.

Art. 17

In caso di assenza del responsabile di Ufficio per un periodo superiore a 2 giorni lavorativi consecutivi, l'azienda individuerà un sostituto, al quale, qualora abbia un inquadramento inferiore a quello previsto nello schema allegato all'Accordo del 17.3.2010 su "Inquadramenti, ruoli chiave e percorsi professionali" e la sostituzione abbia durata superiore a 4 giorni, verrà attribuita un'indennità giornaliera di sostituzione pari alla differenza tabellare tra l'inquadramento del sostituto e quello di cui al suddetto schema (differenza mensile diviso 30 per il numero di giorni di sostituzione eccedenti il 4°).

Art. 18

Resta inteso che le previsioni del presente accordo sostituiscono a tutti gli effetti quanto stabilito nelle rispettive materie dalle normative aziendali di Equitalia Sestri, di Equitalia Polis per i lavoratori di Genova e di Equitalia Spezia per i lavoratori di La Spezia.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

PART TIME

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 90 giorno dalla sottoscrizione del presente accordo al fine di valutare congiuntamente i criteri, anche temporali, e le modalità di accoglimento delle richieste di trasformazione/rinnovo del rapporto di lavoro a part time.

PARI OPPORTUNITA'

Le parti si impegnano a procedere entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo a costituire la Commissione Pari Opportunità in relazione a quanto previsto dell'art. 13 del C.C.N.L. 9.4.2008.

ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'AUTOMATISMO

Gli assegni mensili sostitutivi dell'automatismo di cui all'art. 119 del C.C.N.L.12.7.1995 sono di equivalente importo del livello retributivo superiore considerando le maggiorazioni economiche stabilite di volta in volta dai rinnovi contrattuali.

PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconoscerà l'aspettativa di cui all'art. 55 comma 3 in modo frazionato anche in più di due periodi.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE QUADRI DIRETTIVI

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 87 85, III comma, del C.C.N.L. 9/04/2008, relativo alla prestazione lavorativa dei Quadri Direttivi, a decorrere dall'anno 2009 l'Azienda si impegna ad erogare nel caso in cui l'impegno temporale correlato al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel corso dell'anno risulti particolarmente significativo un importo secondo la seguente tabella:

- € 1.700,00 – al QD1 al superamento delle 140 ore annue – al QD2 al superamento di 160 ore – alQD3 al superamento di 180 ore – al QD4 al superamento di 200 ore;
- € 2.200,00 – al QD1 al superamento di 220 ore – al QD2 al superamento di 230 ore – al QD3 al superamento di 240 ore – al QD4 al superamento di 260 ore.

Il riscontro di tale impegno temporale avverrà sulla base di autocertificazione mensile delle ore "eccedenti" effettivamente effettuate che

il singolo Quadro Direttivo rilascerà al proprio superiore gerarchico che provvederà alla sua validazione e trasmissione all'Ufficio Risorse Umane.

Il pagamento verrà effettuato con le retribuzioni del mese di marzo dell'anno successivo (mese di aprile 2010 per la corresponsione relativa alle prestazioni dell'anno 2009).

Il Quadro direttivo che abbia superato la soglia minima di prestazione aggiuntiva di cui al primo alinea può convertire in intere giornate di permesso retribuito per un massimo di 2 giorni all'anno le ore di prestazioni aggiuntive eccedenti tale soglia. Tale permesso potrà essere utilizzato dal lavoratore che abbia già fruito delle ferie e ex festività di competenza dell'anno in corso previa autorizzazione del diretto responsabile.

TELELAVORO

L'Azienda esprime per l'istituto in oggetto la propria disponibilità a verificare, dove possibile, la fattibilità di tale forma di prestazione lavorativa per il personale diversamente abile. Tale argomento sarà oggetto di approfondimento in apposita commissione da istituire entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo,

EQUITALIA SESTRI S.p.A.

DELEGAZIONI SINDACALI

DIRCREDITO

F.A.B.I.

F.I.B.A./CISL

F.I.S.A.C./CGIL

U.G.L.

U.I.L.C.A./UIL